

Ottobre 2015

## 'ADOPTION DAY': L'ACCORDO CON L'IRAN È ENTRATO IN VIGORE

Nell'ambito del percorso definito dal "Joint Comprehensive Plan of Action" (Piano d'azione congiunto globale, "JCPOA"), siglato a Vienna lo scorso 14 luglio tra il gruppo dei paesi cosiddetti 5+1 e l'Iran, è scattato domenica 18 ottobre 2015 il cosiddetto 'Adoption Day', essendo trascorsi 90 giorni dall'approvazione del JCPOA da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Ricordiamo, al riguardo, che la tabella di marcia prevista dall'accordo di Vienna prevede, per l'attuazione dell'accordo con l'Iran e la progressiva revoca delle vigenti misure restrittive nei confronti di quel paese, un iter scandito nelle seguenti tappe:

- ✓ *Finalisation Day*: 14 luglio 2015;
- ✓ *Adoption Day*: 18 ottobre 2015;
- ✓ *Implementation Day*: data in cui verrà accertata dall'AIEA l'attuazione da parte dell'Iran delle misure concordate in materia di nucleare (verosimilmente: tra fine 2015 e inizio 2016).
- ✓ Fine dell'embargo ONU sulla fornitura delle armi in Iran: 18 ottobre 2020;
- ✓ *Transition Day*: 18 ottobre 2023 (8 anni dopo l'*Adoption Day*, termine anticipabile alla pubblicazione di un report da parte del direttore generale dell'AIEA che accerti la finalità esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e a risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU).
- ✓ *Termination Day*: 18 ottobre 2025 (10 anni dopo l'*Adoption Day*, purchè nessuna sanzione ONU sia stata, nel frattempo, ripristinata).

All'*Adoption Day* sono collegate le seguenti azioni:

- ✓ notifica da parte dell'Iran all'AIEA circa l'applicazione del Protocollo aggiuntivo al Trattato di non proliferazione nucleare, temporaneamente, a partire dall'*Implementation Day*;
- ✓ avvio da parte dell'Iran dell'attuazione di certi impegni relativi alle attività nucleari;
- ✓ adozione da parte dell'Unione europea di un regolamento per la revoca di certe misure restrittive, con efficacia prevista a partire dall'*Implementation Day*;
- ✓ adozione da parte degli USA dei *waivers* per la cessazione dell'applicazione di certe sanzioni cosiddette 'secondarie' a far data dall'*Implementation Day*.



Per maggiori informazioni,  
contattare:



**Avv. Marco Padovan**

[mpadovan@studiopadovan.com](mailto:mpadovan@studiopadovan.com)



**Avv. Marco Zinzani**

[mzinzani@studiopadovan.com](mailto:mzinzani@studiopadovan.com)



**Avv. Francesca Politi**

[fpoliti@studiopadovan.com](mailto:fpoliti@studiopadovan.com)

**Studio Legale Padovan**

Foro Buonaparte 54

20121 Milano

Tel.: +39 024814994

Fax: +39 0243981694

Seguici su



*(continua alla pagina successiva)*

Soffermandosi sulle iniziative poste in essere dall'**Unione europea**, ci preme evidenziare che in data 18 ottobre 2015 sono stati adottati la Decisione PESC 2015/1863, modificativa della Decisione 2010/413/PESC, il **Regolamento (UE) 2015/1861**, il **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862** e la Dichiarazione del Consiglio sulla re-introduzione delle sanzioni UE in caso di significativo mancato rispetto da parte dell'Iran degli impegni fissati nel JCPOA. Così facendo, l'Unione europea ha di fatto già predisposto il quadro legislativo generale per la revoca di una parte sostanziale delle vigenti sanzioni contro l'Iran.

Tuttavia, detti regolamenti si applicheranno solamente a decorrere dall'*Implementation Day* (ovvero: *“dalla data in cui il Consiglio dell'Unione europea constaterà che il direttore generale dell'AIEA ha presentato al Consiglio dei governatori dell'AIEA e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una relazione che conferma che l'Iran ha adottato le misure previste dal JCPOA”*).

Tra le misure di maggiore rilievo previste dal Regolamento (UE) 2015/1861, segnaliamo quanto segue:

- ✓ revisione fondamentale della portata delle misure restrittive e delle attività di controllo, da parte delle autorità competenti, relativamente al commercio con l'Iran di beni e tecnologie. Si evidenzia, in particolare, che la soppressione degli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 267/2012, come disposta dall'Articolo 1, punto 2) del Regolamento (UE) n. 2015/1861, determina una radicale modifica delle vigenti misure restrittive relative a:
  - beni a duplice uso (Allegato I- Regolamento (CE) n. 428/2009);
  - beni e tecnologie non necessariamente ricompresi nella disciplina del duplice uso, ma che comunque possono contribuire allo sviluppo nucleare iraniano (Allegato II al Regolamento (UE) n. 267/2012);
  - beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività nucleari iraniane (Allegato III al Regolamento (UE) n. 267/2012).

Infatti, già a partire dall'*Implementation Day*, l'esportazione verso l'Iran dei beni *dual use*, listati nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009, non sarà più vietata, ma sottoposta all'obbligo di autorizzazione preventiva all'esportazione da parte del MISE, con le stesse procedure già previste verso tutti i paesi al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea, mentre sono soppressi i controlli su certi beni elencati negli allegati II e III al Regolamento (UE) n. 267/2012, fatto salvo quanto di seguito precisato.

Un obbligo di autorizzazione preventiva (che il MISE concederà, se del caso, previa informativa agli altri Stati membri, alla Commissione e all'alto rappresentante) viene introdotto per il commercio con l'Iran di certi beni riportati nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari o che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al JCPOA, tutti elencati negli allegati I e II al Regolamento (UE) 2015/1861. Tali misure sono state integrate con il divieto di commercio con l'Iran di certi beni riportati nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico, elencati nell'Allegato III al Regolamento (UE) 2015/1861.

La *ratio* di tali misure va ovviamente ricondotta all'accordo sul programma nucleare civile raggiunto tra l'Iran e i paesi occidentali; a partire dall'*Implementation Day*, si potrà dunque lavorare con l'Iran in tutti i settori, salvo quelli che hanno a che vedere con la proliferazione nucleare o missilistica.

L'inserimento, negli allegati I, II e III al Regolamento (UE) 2015/1861, di un lungo elenco di beni identificati in base alle sole caratteristiche tecniche e non alla classificazione doganale rende peraltro di tutta evidenza l'importanza, per gli operatori, di continuare a effettuare, anche successivamente all'*Implementation Day*, un'**attenta disamina tecnico-legale della conformità alla normativa vigente delle merci che saranno presentate in dogana per l'esportazione, in base alle caratteristiche intrinseche delle merci stesse**.

- ✓ soppressione degli articoli del Regolamento (UE) n. 267/2012 che dispongono il divieto di esportazione verso l'Iran di:
  - attrezzature e tecnologie fondamentali per i settori chiave dell'industria del petrolio e del gas (prospezione di greggio e gas naturale; produzione di greggio e gas naturale; raffinazione; liquefazione di gas naturale) e attrezzature e tecnologie fondamentali per l'industria petrolchimica in Iran (Allegato VI);
  - attrezzature o tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale e per l'industria petrolchimica (Allegato VIA);
- ✓ obbligo di autorizzazione preventiva per la fornitura in Iran dei software per la pianificazione delle risorse aziendali, sviluppati specificamente per utilizzazioni nelle industrie nucleari e militari;

*(continua alla pagina successiva)*

- ✓ soppressione del divieto di importazione nell'Unione di:
  - petrolio greggio e prodotti petroliferi (Allegato IV al Regolamento (UE) n. 267/2012);
  - gas naturale e altri idrocarburi gassosi (Allegato IVA al Regolamento (UE) n. 267/2012);
  - prodotti petrolchimici (Allegato V al Regolamento (UE) n. 267/2012);
- ✓ soppressione delle sanzioni relative a oro, metalli preziosi e diamanti (Allegato VII al Regolamento (UE) n. 267/2012) e servizi connessi;
- ✓ soppressione delle sanzioni relative alle attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l'adattamento di navi, comprese le attrezzature e le tecnologie utilizzate per la costruzione di petroliere (Allegato VIB al Regolamento (UE) n. 267/2012) e servizi connessi;
- ✓ soppressione delle sanzioni relative agli investimenti nei settori *oil & gas* e nell'industria petrolchimica, oltre ai servizi connessi;
- ✓ obbligo di autorizzazione preventiva per la fornitura in Iran di grafite, metalli grezzi e lavorati elencati nell'allegato VIIB al Regolamento (UE) 2015/1861, in sostituzione del divieto di esportazione dei prodotti elencati nell'Allegato VIIB al Regolamento (UE) n. 267/2012;
- ✓ soppressione degli articoli 15 *ter* e 15 *quater* del Regolamento (UE) n. 267/2012;
- ✓ divieto di prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi o servizi tecnici e di manutenzione degli aeromobili cargo iraniani che trasportino beni che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari;
- ✓ soppressione degli articoli 30, 30 *bis*, 30 *ter*, 31, 33, 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 267/2012, che disciplinano le restrizioni relative al divieto di trasferimenti di fondi da e per l'Iran, compreso il sistema di notifiche e richieste di autorizzazione al Dipartimento del Tesoro- Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), oltre alle sanzioni relative a certe attività bancarie e servizi connessi, alle assicurazioni e servizi connessi, alle obbligazioni pubbliche iraniane e servizi connessi: di conseguenza, non vi saranno più restrizioni nei flussi finanziari tra l'UE e l'Iran;
- ✓ eliminazione delle restrizioni per diverse persone ed entità iraniane elencate nell'allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1862, tra cui le banche Mellat, Melli, Bank of Industry and Mine, Tejarat, Banca Centrale dell'Iran, Europäisch-Iranische Handelsbank e le società Kala Naft, NIOC, NICO.

Ciò detto, ancora una volta preme sottolineare che, **FINO A IMPLEMENTATION DAY RESTA IN VIGORE L'IMPIANTO FONDAMENTALE DELLE MISURE RESTRITTIVE IMPOSTE DALL'UE NEI CONFRONTI DELL'IRAN DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 267/2012**, compresi le misure restrittive relative al commercio di certi prodotti e tecnologie, il congelamento di fondi e delle risorse economiche di certe persone ed entità e il regime relativo al trasferimenti di fondi.

Per quanto riguarda gli **USA**, segnaliamo che, nella medesima data del 18 ottobre 2015, il presidente Barack Obama ha chiesto alla propria amministrazione (in particolare: Dipartimenti di Stato, del Tesoro, del Commercio e dell'Energia), di adottare tutte le misure utili per l'attuazione degli impegni statunitensi sull'Iran, compresa la revoca di certe sanzioni.

Contestualmente, il Segretario di Stato, John Kerry, ha disposto certi **'contingent waivers'**, relativi, *inter alia*, alla sospensione, che avrà decorrenza a partire dall'*Implementation Day*, delle cosiddette 'sanzioni secondarie' statunitensi, ovvero quelle sanzioni che, ad oggi, possono essere imposte dalle autorità degli USA a qualsiasi persona (anche straniera) che consapevolmente abbia realizzato certe transazioni significative con l'Iran nei settori designati dalla normativa statunitense, tra cui figurano i settori energetico, petrolchimico, dei trasporti e della cantieristica navale, delle assicurazioni e riassicurazioni, automobilistico e dei metalli preziosi.

Ci corre l'obbligo di segnalare che, **FINO ALL'IMPLEMENTATION DAY, ANCHE L'IMPIANTO FONDAMENTALE DELLE SANZIONI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA NEI CONFRONTI DELL'IRAN, CHE COMPRENDE LE SUDETTE SANZIONI 'SECONDARIE', RESTA IN VIGORE, COME CONFERMATO ESPLICITAMENTE DALL'OFAC NELLE SUE Q&A.**